

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 373)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(BADINI CONFALONIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1972

Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo
trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 maggio 1971, n. 395, è stata disposta la concessione alle vedove degli avvocati trucidati alle Fosse Ardeatine, a decorrere dal 1° luglio 1970, della pensione straordinaria di lire centocinquantomila ed eventualmente dell'assistenza sanitaria a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

In sede di discussione e approvazione di tale legge presso le competenti Commissioni parlamentari fu sollecitata l'adozione di analoghi provvedimenti a favore delle vedove delle altre vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Pertanto, in conformità anche ai voti espressi nelle predette sedi, con l'unito dise-

gno di legge si estendono i benefici di cui sopra alle vedove dei lavoratori dello spettacolo, prevedendosi la concessione della pensione e dell'assistenza sanitaria alle vedove stesse da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

L'applicazione del provvedimento riguarderebbe qualche limitato caso ed inciderebbe quindi solo tenuamente a carico dell'ENPALS, sotto il profilo economico.

Il presente disegno di legge, di cui è auspicabile un sollecito *iter* legislativo, intende soprattutto riaffermare un commosso omaggio ai martiri del ricordato eccidio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.

Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.

Il predetto ente si darà carico dei relativi contributi.